



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

ORDINANZA N. 74 DEL 02/10/2024

Settore proponente: Settore Tecnico - Lavori Pubblici

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLE COMBUSTIONI NEL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/04/2025. ISTITUZIONE DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE

Il Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

RILEVATO che il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale.

PRESO ATTO che nell'incontro del 2/2/05 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

RILEVATO che con Disposizione n. 1/05 dell'1/2/05, prot. n. 16918 del 15/2/05, il T.T.Z. ha approvato il Regolamento di Funzionamento;

VISTA la DGRV n. 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGRV n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

CONSIDERATO che alla data del TTZ (29 luglio 2024) a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 37 e 43 superamenti di PM10

VISTA la DGRV n. 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

VISTO che la DGRV n. 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO₂);

VISTA la DGRV n. 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV n. 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV n. 238/2021;

VISTE, la DGRV n. 1045/2022, la L.R n. 24 del 12.09.2023, la DGRV n. 1143 del 19/09/2023 ed il D.D.R. n. 230/23 con cui si prevede l'attivazione del servizio MoVe-In al fine di monitorare e limitare le emissioni in atmosfera prodotte dai veicoli maggiormente inquinanti;

VISTA la DGRV n. 786 del 12.07.2024 che prevede la proroga della validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGRV nn. 238/2021 e 1089/2021, al fine di consentire un'adeguata programmazione dei provvedimenti da assumere in relazione alla prossima stagione termica (1 ottobre 2024 – 30 aprile 2025) nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;

VISTA la DGRV n. 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico

CONSIDERATO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

VISTI gli esiti della discussione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" approvato con la disposizione n. 44 del 29.07.2024, in merito alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2024/2025;

PRESO ATTO che per i Comuni dell'Agglomerato Padova nel TTZ sono state altresì individuate e condivise per le domeniche ecologiche, le seguenti date: 06/10/2024, 10/11/2024, 01/12/2024, 26/01/2025, 23/02/2025, 30/03/2025, 27/04/2025 al fine di favorire un'uniformità di applicazione;

DATO ATTO che questo Ente intende istituire nelle suddette date il divieto di circolazione nel centro di Vigodarzere, ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati nelle vie all'interno del perimetro delimitato dalle vie Roma e via C. Battisti (a partire dall'incrocio di via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti);

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, *in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera*, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

CONDIVISI i contenuti della presente ordinanza con i Settori Settore Polizia Locale ed Ambiente e Territorio;

RICHIAMATI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

l'istituzione del divieto di circolazione, dal 01/10/2024 al 30/04/2025 all'interno del perimetro delimitato dalle vie Roma e via C. Battisti (a partire dall'incrocio di via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti); con le seguenti modalità

LIVELLO VERDE: nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025

a) *divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:*

- *autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;*
- *veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;*
- *autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;*

b) *Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli.*

c) *limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;*

d) *divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a due stelle compresi);(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);*

e) *obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore*

f) *obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato, sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;*

PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"

a) **Divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.);**

- **Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1**
- **Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1,**



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2,
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2,;
- Ciclomotori e Motoveicoli a due tempi immatricolati prima del 01.02.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC

b) **divieto per tutti i veicoli** di sostare con il motore acceso;

c) **divieto di installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

d) **divieto di combustione** all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

e) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

f) **Divieto di spandimento dei liquami** zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);

g) **obbligo di interrimento dei concimi** a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

j) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

2. SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".

a) Divieto di circolazione nel centro di Vigodarzere (nelle vie indicate nella planimetria allegata all A), **tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30** delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a **benzina** categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1,
- Autoveicoli a **benzina** categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1;
- Autoveicoli a **gasolio** categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4,
- Autoveicoli a **gasolio** categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2,
- Ciclomotori e Motoveicoli a due tempi immatricolati prima del 01.02.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC

b) **divieto di installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

c) **divieto di combustione all'aperto** di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

d) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;

f) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);

g) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato, sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

h) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

E' prevista una deroga alle limitazioni alla circolazione per tutti i livelli nei giorni 25/12/2024 e 26/12/2024;

O R D I N A ALTRESI'

L'ISTITUZIONE DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE

con divieto di circolazione nel centro di Vigodarzere nella fascia oraria 8.30 - 18.30, nelle vie all'interno del perimetro delimitato dalle vie Roma e via C. Battisti (a partire dall'incrocio di via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti)

nelle domeniche:

- 06/10/2024,
- 10/11/2024,
- 01/12/2024,
- 26/01/2025,
- 23/02/2025,
- 30/03/2025,
- 27/04/2025,

ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati nelle seguenti vie:

Il suddetto perimetro è evidenziato nella planimetria allegata facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato1) ed è disponibile per consultazione nel sito internet del Comune;



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

INFORMA

1. *.Ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta (Allegato F). Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;*
2. *il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;*
3. *il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;*
4. *al Settore Ambiente - Lavori Pubblici del Comune di Vigodarzere di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.*

AVVISA

che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con l'applicazione della segnaletica regolamentare e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli;

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dei settori Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Vigodarzere.

Il Sindaco

Adolfo Zordan / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)